

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Ciflutrin	Denominazione IUPAC: (RS)-α-Cyano-4-fluoro-3-fenossibenzylo-3-phenyl (IRS,3RS;IRS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate N. CE: 269-855-7 N. CAS: 68359-37-5	955 g/kg (95,5 % p/p)	1° marzo 2018	28 febbraio 2028	18	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo. 2) In considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione: a) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nelle abitazioni e nei locali di stabulazione di animali con scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue; b) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali con scarico diretto nelle acque di superficie; c) alle acque di superficie e ai sedimenti dopo l'applicazione di letame su terreni agricoli per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali. 3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

⁽¹⁾ La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di parti o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

